

*Ordine Interregionale dei Chimici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise
Via delle Quattro Fontane, 16 - 00184 Roma*



Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine

Versione 1.1

Informazioni sul documento

Elenco Modifiche

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Note
1.0	12/01/2010	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Prima Emissione
1.1	12/09/2012	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Dati anagrafici

Revisione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Principali Modifiche
1.0	12/01/2010	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	n.n.
1.1	12/09/2012	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Dati anagrafici

Approvazione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Seduta
1.0	12/01/2010	Ordine LUAM	Consiglio Direttivo Ordine LUAM	12 Gennaio 2010

Allegati

Documento	Archiviato in:

Riferimenti

Documento:	Argomento:
R.D. 24 Gennaio 1924	Disposizioni per le classi professionali
D.L. 23 Novembre 1944, n. 382	Norme su Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali
Legge 10 Giugno 1978, n. 292	Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi Professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette
D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328	Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
Legge 27 Luglio 2004, n.188	Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali

Regolamento sul funzionamento dell'Ordine

TITOLO I - Disposizioni generali

art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise (di seguito Consiglio), in attuazione del potere di autogoverno dell'organo collegiale, salvo quanto stabilito da norme di rango superiore.

art. 2 - Interpretazione

1. Quando si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio con propria deliberazione anche seduta stante, ispirandosi ai principi generali.

2. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

TITOLO II - Organizzazione del Consiglio

Capo I - Organi del Consiglio

art. 3 - Compiti e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è composto ed opera secondo le disposizioni di cui al capo I e III del Decreto Legislativo 23 novembre 1944, n. 382 e s.m.i. e del presente regolamento. Compie tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi istituzionali. In particolare ad esso spetta:

- a) la tenuta dell'Albo;
- b) il controllo e la repressione dell'uso abusivo del titolo di chimico e l'esercizio abusivo della professione;
- c) l'esercizio della disciplina degli iscritti;
- d) l'organizzazione ed il controllo della formazione continua degli iscritti;
- e) la determinazione dell'ammontare, delle modalità e termini di riscossione dei contributi a carico degli iscritti;
- f) la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione;
- g) curare e provvedere all'impiego dei fondi dell'Ordine;
- h) provvedere alla formazione e all'amministrazione dei fondi di riserva;
- i) assumere e licenziare il personale dipendente dall'Ordine.

Art. 4 - Organi dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine è costituito dai Consiglieri eletti ai sensi del D.Lgs. 23 Novembre 1944 n. 382 e D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169

2. Ciascun Consiglio elegge tra i Consiglieri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. 23.11.1944 n 382.

3. Il Consiglio dell'Ordine elegge tra i propri componenti il Presidente iscritto alla sez. A dell'Albo, che è rieleggibile (art 4, comma 1 del DPR 8 luglio 2005 n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali" - GURI 26 agosto 2005 n. 198)

Capo II - Presidenza dell'Ordine

Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente dell'Ordine

1. Il Presidente dell'Ordine:

- a) rappresenta l'Ordine ed il Consiglio dell'Ordine che presiede,
- b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio,
- c) organizza i mezzi e le strutture in dotazione all'Ordine, per l'espletamento degli incarichi conseguenti all'attuazione delle funzioni e delle deliberazioni del Consiglio,
- d) nomina i Consiglieri relatori con compiti di coordinamento riguardo aspetti specifici inerenti l'attività del Consiglio,
- e) ha facoltà sentito il Consiglio di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.

2. Il Presidente inoltre assicura l'osservanza della legge e del regolamento.

Art. 6 - Segretario

1. Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e quando viene da questi delegato.

2. Il Segretario redige e conserva i verbali, dirige l'Ufficio di Segreteria e dispone gli adempimenti relativi, custodisce e gestisce la cassa della segreteria (ovvero il fondo piccole spese di cui all'art. 25 del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità generale dell'Ordine).

Art. 7- Tesoriere

1. Il Tesoriere organizza la gestione economica dell'Ordine, predispone le relazioni al Presidente ed al Consiglio e verifica la attuazione delle deliberazioni di natura economica.

Art. 8 - Commissioni consiliari

1. Per fini specifici e su gruppi di tematiche omogenee il Consiglio può costituire al suo interno una o più Commissioni consiliari.

2. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art. 9 - Composizione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni sono composte da Consiglieri dell'Ordine o da iscritti all'Ordine e sono nominate dal Consiglio con votazione palese su specifici argomenti di interesse della categoria.

2. La Commissione consiliare può acquisire pareri scritti da professionisti relativamente alla materia in esame previo impegno di spesa deliberato dal Consiglio.

Art. 10 -Funzioni delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze del Consiglio, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio.

2. Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni

1. Per il funzionamento delle Commissioni si applica in analogia il presente regolamento.

TITOLO III - Funzionamento del Consiglio

Capo I - Convocazione del Consiglio

Art. 12 - Riunioni del Consiglio

- 1.** Il Consiglio si riunisce in seduta privata per determinazione del Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno.
- 2.** Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Segretario. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano per data di iscrizione all'Albo.
- 3.** Il Consiglio si riunisce anche entro trenta giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo della totalità dei Consiglieri per la trattazione degli argomenti da essi richiesti.

Art. 13 - Luogo delle sedute

- 1.** Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede o gli uffici dell'Ordine.
- 2.** Per motivi particolari da indicare nel verbale le sedute consiliari possono avere luogo anche in una sede diversa purché nell'ambito del territorio di competenza.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio

- 1.** L'avviso di convocazione può essere inviato ai Consiglieri a mezzo raccomandata a.r., o a mano firmata per ricevuta, o via fax o per via telematica certificata purché contenga la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione e sia pervenuto almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione stessa.
- 2.** In caso di urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è inviato per telegramma al domicilio dei Consiglieri ovvero in via telematica certificata almeno ventiquattro ore prima della riunione.
- 3.** La convocazione per la seduta successiva ad altra seduta può avvenire anche mediante annuncio da parte del Presidente, al termine della seduta, con precisazione del giorno, dell'ora, della seduta successiva e del relativo ordine del giorno. I Consiglieri assenti al momento dell'annuncio devono essere comunque convocati dal Presidente con le modalità indicate nel comma 2 del presente articolo.

Art. 15 - Ordine del giorno

- 1.** L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione del Consiglio costituisce l'ordine del giorno. Oltre quanto stabilito dall'articolo 7 del D.L. 23 novembre 1944, n. 382, possono essere oggetto di trattazione gli argomenti che abbiano attinenza con i problemi delle professioni e della professione di chimico in particolare.
- 2.** L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che elenca gli argomenti da trattare con numeri progressivi.
- 3.** Quando la convocazione del Consiglio è richiesta da un terzo dei Consiglieri il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
- 4.** I consiglieri possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti facendoli pervenire al Presidente almeno 3 giorni prima della data prefissata per la seduta del Consiglio, inviando, se necessario, documenti debitamente compilati con la relativa richiesta di inserimento.

Capo II - Ordinamento delle riunioni

Art. 16 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria almeno tre giorni prima della seduta (salvo il caso di cui all'articolo 14, comma 2, in cui il deposito deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta), corredati dai documenti istruttori e da eventuali pareri pervenuti, e comunque devono essere tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.

Art. 17 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza semplice dei componenti.

2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto al comma 1 del presente articolo, il Presidente dichiara non validamente costituita la seduta del Consiglio rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.

Capo III - Disciplina delle riunioni

Art. 18 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il diritto di esprimere proposte, opinioni, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti relativi alla funzione, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Qualora dovesse verificarsi una situazione che non permetta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta e se del caso rinviarla ad altra data.

Art. 19 - Disciplina delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche, tuttavia, il Presidente, sentito il parere del Consiglio, può ammettere la presenza di persone estranee la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

2. Alle sedute può essere ammessa dal Presidente la presenza di un dipendente della Segreteria, con la funzione di assistere il Segretario per la verbalizzazione, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulla verbalizzazione di cui all'art. 34 e seguenti.

3. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso.

CAPO IV

Svolgimento delle sedute

Art. 20 - Seduta del Consiglio

1. La seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario o dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

2. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.

4. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire il ripristino del numero legale.

5. Della seduta dichiarata non validamente costituita per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze giustificate, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del D.L.L. 382/44.

6. In caso di seduta dichiarata non validamente costituita è facoltà del Presidente convocare il Consiglio per una nuova seduta con avviso di convocazione urgente secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3.

7. Nel caso in cui siano introdotte proposte non comprese nell'Ordine del giorno della seduta non validamente costituita, la nuova convocazione deve contenere anche il nuovo Ordine del giorno.

Art. 21 - Segretario verbalizzante

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario del Consiglio, che può farsi assistere per la verbalizzazione da persona di sua fiducia, scelta fra il personale della Segreteria, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulle verbalizzazioni di cui all'art. 34.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consiglio, il Presidente affida le funzioni di Segretario verbalizzante ad altro Consigliere che accetti o, comunque, al Consigliere più giovane di iscrizione nell'Albo.

Art. 22 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato all'inizio ovvero nel corso della seduta, su motivata proposta dal Presidente

Art. 23 - Comunicazioni del Presidente

1. Se l'ordine del giorno dell'adunanza prevede un punto relativo alle "Comunicazioni del Presidente", queste devono avere carattere informativo per i Consiglieri che ne prendono atto.

Art. 24 - Modalità degli interventi

1. I Consiglieri che intendono parlare su di un argomento all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola .

2. Al fine di consentire la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Consiglio può stabilire, qualora fosse necessario, la durata degli interventi e delle eventuali repliche.

Art. 25 - Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.

2. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.

3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un Consigliere contrario alla proposta.

Art. 26 - Richiesta della parola per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.

Art. 27 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte dal Presidente o da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte su richiesta di almeno tre Consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante.

Art. 28 - Trattazione disciplinare

1. Le sedute per la trattazione disciplinare sono regolate dalle norme del RD 01.03.1928 n 842 e da quelle previste dal vigente Ordinamento Giuridico e dal Codice Deontologico.

Art. 29 - Chiusura della discussione e apertura delle votazioni

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione il Presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 30 - Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano o per appello nominale. In questo caso il Presidente vota per ultimo.
2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio voto, ciascun Consigliere dichiara se è "favorevole", "contrario" o "astenuto".
3. Il Consigliere che vota "astenuto" viene computato nel numero dei presenti alla votazione e nel numero dei votanti.
4. Nel caso in cui si abbia parità di voto prevarrà il voto del Presidente.

Art. 31 - Votazione segreta per schede

1. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o quando venga approvata dalla maggioranza dei presenti.
2. A tale scopo il Presidente nomina due Consiglieri scrutatori che lo assisteranno nelle operazioni di voto e di spoglio delle schede.
3. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna .
4. Le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano nel numero dei presenti alla votazione e in quello dei votanti.
5. Se un Consigliere non ritira o non deposita la scheda si computa tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non nel numero dei presenti al fine del computo della maggioranza richiesta per la votazione, e di ciò viene dato atto nel verbale.
6. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 32 - Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla votazione
2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 33 - Efficacia delle deliberazioni

1. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono immediatamente valide ed efficaci.

Capo V - Processi verbali**Art. 34 - Compilazione dei verbali**

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario nominato secondo l'articolo 21 precedente e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.
2. Il verbale è compilato dal Segretario, che può farsi assistere per la verbalizzazione da persona di sua fiducia, ed è da lui custodito presso i locali dell'Ordine in apposito raccoglitore o registro.

Art. 35 - Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto, del quale si deve dare lettura, sia fatto pervenire al Segretario prima della chiusura della seduta.

Art. 36 - Struttura del verbale

1. In apertura il verbale riporta deve riportare le seguenti informazioni:
 - a) giorno, ora e luogo della seduta,
 - b) regolarità della convocazione e Ordine del Giorno,
 - c) elenco dei presenti e degli assenti (eventuali giustificazioni) ed indicazioni di eventuali ingressi ed uscite di Consiglieri nel corso della seduta,
 - d) numero legale raggiunto,
 - e) nome di chi presiede,
 - f) nome di chi funge da Segretario verbalizzante ed eventuale presenza di persona di sua fiducia che l'assiste per la verbalizzazione.
2. Il corpo del verbale riporta:
 - g) delibere, proposte di delibera, ecc.,
 - h) descrizione sommaria del contenuto della discussione e interventi di cui un Consigliere richiede l'inserimento a verbale a condizione che siano presentati in forma scritta entro il termine della seduta,
 - i) dichiarazioni a verbale presentate con le modalità di cui all'art. 35.
 - j) per ogni delibera è riportato il risultato della votazione (approvato, respinto,,nullo), la maggioranza raggiunta e i nominativi di chi si dichiara favorevole, contrario o astenuto.

Eventuali sospensioni della seduta (pausa pranzo, ecc.) devono essere menzionate nel verbale con indicazione dell'ora di sospensione e di ripresa. Al momento della ripresa deve essere verificata ed indicata la nuova composizione del Consiglio e il numero legale raggiunto, con indicazione dei nominativi degli assenti.

3. Al termine del verbale deve essere indicata l'ora di chiusura della seduta e devono essere apposte le firme del Segretario verbalizzante e del Presidente.

TITOLO IV - Diritti e doveri dei Consiglieri

Capo I - Diritti

Art. 37 - Diritto d'iniziativa

- 1.** I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
- 2.** Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio dell'Ordine.

Art. 38 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri

- 1.** I Consiglieri hanno il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, prendendone visione o chiedendone copia in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle deliberazioni del Consiglio emanate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui ad apposito e separato Regolamento

Art. 39 - Presentazione di mozioni e risoluzioni

- 1.** La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Presidente del Consiglio dell'Ordine, diretto a promuovere un dibattito su un argomento, di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
- 2.** La risoluzione è una deliberazione diretta a manifestare orientamenti e a definire indirizzi.
- 3.** La mozione o proposta di risoluzione deve essere firmata da almeno tre Consiglieri, salvo il caso previsto dall'articolo 25 del presente Regolamento.
- 4.** Il Presidente stabilisce la seduta nella quale la mozione o proposta di risoluzione verrà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa. La mozione o proposta di risoluzione è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
- 5.** In caso di dissenso su quanto stabilito dal Presidente da parte dei Consiglieri firmatari, questi ultimi hanno la facoltà di richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d'ordine.

Capo II - Doveri

Art. 40 - Rispetto del Regolamento

- 1.** Il presente regolamento è vincolante per i singoli Consiglieri dal momento della loro entrata in carica, e ciò allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 41 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

- 1.** I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse privato a norma di legge. Gli stessi devono abbandonare la sala prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la votazione.

TITOLO V - Gestione amministrativa, contabile e finanziaria

Art. 42 - Gestione amministrativa

- 1.** Allo scopo di realizzare l'efficiente ed efficace amministrazione delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalità istituzionali, le procedure

amministrative e finanziarie, nonché sulla gestione dei bilanci e del patrimonio, sui rimborsi spese e le missioni sono regolate da separato "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".

TITOLO VI - Accesso ai documenti amministrativi

Art. 43 - Gestione all'accesso

1. Allo scopo di realizzare l'efficiente ed efficace accesso ai documenti amministrativi nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalità istituzionali, lo stesso è disciplinato da separato "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi".

TITOLO VII – Disposizioni Finali

Art. 44 – Entrata in Vigore

1. Il Consiglio dell'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, con propria deliberazione del 12.01.2010, nel corso della riunione di Consiglio tenutasi in pari data, ha approvato il presente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise" che entra in vigore immediatamente.

Art. 45 – Modifiche al regolamento

1. Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con successive delibere di Consiglio.